CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto presso Istituzioni Scolastiche da parte di studenti iscritti al Percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado presso l'Università di Ferrara ai sensi del DPCM 4 agosto 2023

(Convenzione n° del)

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ariosto 35, 44121 Ferrara (FE), codice fiscale n. 80007370382, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla dott.ssa Federica Danesi, Responsabile del Settore Orientamento e formazione post-laurea, autorizzata alla firma del presente atto dal provvedimento di subdelega della Dirigente della Direzione didattica e servizi per gli studenti (DD Rep. n. 1334/2026, Prot. n. 285513 del 11/09/2026), a sua volta delegata dal Direttore Generale

E

L'ISTITUTO .....codice fiscale……..con sede legale in ……,Via……. ., rappresentata dal Dirigente Scolastico,……...

PREMESSO

che, al fine del conseguimento dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è previsto, tra l'altro, lo svolgimento di attività di tirocinio diretto e indiretto, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 4 agosto 2023:

"1. *Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3."*

- Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del DPCM menzionato sopra: "*Ad ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore. […]*"
- che, in sede di prima applicazione e in regime transitorio, per il tirocinio diretto è previsto un diverso numero di CFU dedicati, quindi di ore di impegno, indicati nell'art. 14 del DPCM 4 agosto 2023 e dai relativi Allegati, in particolare:
    - Allegato 1: Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2-bis del Decreto Legislativo n. 59 del 2017: 15 CFU/CFA Tirocinio diretto corrispondenti a 180 ore;
    - Allegato 3: Offerta formativa di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, Primo periodo, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017: 15 CFU/CFA Tirocinio diretto corrispondenti a 180 ore;
    - Allegato 5: Offerta formativa di 36 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, per i soggetti che accedono al concorso con

il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022: 10 CFU Tirocinio diretto corrispondenti a 120 ore

- che l'accreditamento dell'Istituzione scolastica consiste nel possesso dei requisiti disciplinati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, il quale prevede l'obbligatorio inserimento delle scuole negli appositi elenchi regionali gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti, al fine di garantire l'idoneità della sede allo svolgimento delle attività di tirocinio

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. L'Università attiva i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce quale "soggetto promotore".
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare quale "soggetto ospitante" gli iscritti ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado come "tirocinanti", in qualità di "soggetto ospitante". Il Dirigente Scolastico, mediante la stipula della presente convenzione, si fa garante a che le condizioni e i criteri di cui alla normativa richiamata in premessa sono posseduti dall'Istituzione Scolastica.

Articolo 2 - Finalità e contenuti

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione del tirocinante è verificata dal *tutor coordinatore,* designato dall'Università e dai *tutor dei tirocinanti*, in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto.
4. L'incarico di *tutor* è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017: "*Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor."*
5. Per ciascun tirocinante, inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, il *tutor del tirocinante svolge* le seguenti funzioni*,* secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4:
    - orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
    - accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

2. L'Istituzione scolastica ospitante si impegna a:
    a. rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
    b. consentire al tutor coordinatore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
    c. a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della

vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

d. in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
e. segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Articolo 4 – Doveri del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
   a. svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
   b. rispettare i regolamenti dei soggetti ospitanti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;
   d. frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal tirocinio progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.
2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il Dirigente Scolastico potrà, previa informazione al tutor del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 – Assicurazioni

1. Per le attività previste dal tirocinio, l'Università degli Studi di Ferrara in qualità di soggetto promotore garantisce a favore dei soggetti tirocinanti:
   - copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL - gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2;
   - polizza infortuni integrativa;
   - polizza responsabilità civile per i danni che dovessero essere involontariamente causati a terzi (persone e/o cose).
2. In caso di sinistro occorso al soggetto tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica è obbligata a segnalare immediatamente l'evento all'Università degli Studi, onde consentire allo stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6 – Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

1. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Premesso che tra l'Ateneo ed il soggetto ospitante, sarà necessario un reciproco scambio di informazioni relative alla sicurezza, è onere del soggetto ospitante:
   – rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali e (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture;
   – provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all'uso dei dispositivi stessi e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza pena l'immediata interruzione del tirocinio.
3. La visita di idoneità alla nuova mansione, ove richiesta, è a carico del soggetto ospitante.
4. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

Articolo 7 - Contributi

1. L'Università degli Studi di Ferrara si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti al Percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, come previsto dalla normativa vigente.
2. La quota individuale per ogni tirocinante ospitato dall'istituto scolastico sede del tirocinio attivo è fissata con delibera degli Organi Accademici.
3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati, secondo le modalità previste dall'Istituzione stessa.

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. L'Università, nell'ambito della presente Convenzione, è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio curricolare) e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Titolare del trattamento, pertanto, è l'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto 35 – 44121 Ferrara; e-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel. 0532293242.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO), e-mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it – Tel. 0516338844
5. Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.
6. Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata.
   In tale qualità, il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.
7. Le Parti si impegnano, infine, a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

Articolo 9 – Rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, si impegnano reciprocamente a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della*

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", di aver adottato propri codici etici e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Articolo 10 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di perfezionamento, con possibilità di rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione, tra le parti, di un ulteriore atto.
2. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

   Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

   Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

   In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività di tirocinio in essere, come indicato nei singoli progetti formativi.

   La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate ai sensi della normativa richiamata in premesse.

Articolo 11 – Foro

1. Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.
2. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)

Articolo 12 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione è redatta in un unico originale ed è conservata dall'Università degli Studi di Ferrara. Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.
2. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.
3. La presente convenzione, soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara.

Per l'UNIVERSITÀ DI FERRARA

LA RESPONSABILE DELLA
RIPARTIZIONE TIROCINI,
PLACEMENT E ALTA
FORMAZIONE

(Dott.ssa Federica Danesi)
Firmato digitalmente

Per L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof … .....)

Firmato digitalmente